



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 351/15/CONS

**ARCHIVIAZIONE DELL'ESPOSTO PRESENTATO DALLA
SIGNORA FEDERICA NOBILIO NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE
RETE ORO PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 5 DELLA
LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio dell'8 giugno 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l’art. 1, comma 6, lett. b), n. 9;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*”;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante “*Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito, *Testo Unico*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante “*Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni*”;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante “*Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*”;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*” e, in particolare, l’art. 1;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTA la delibera n. 165/15/CONS del 15 aprile 2015 recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 31 maggio 2015”;

VISTA la delibera n. 166/15/CONS del 15 aprile 2015 recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale delle regioni Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Umbria, Campania e Puglia, indette per il giorno 31 maggio 2015”;*

VISTA la nota del 28 maggio 2015 (prot. n. 46706) con la quale, su richiesta dell’Autorità del 14 maggio 2015 (prot. n. 43051), il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Lazio ha trasmesso le risultanze istruttorie del procedimento avviato nei confronti della società Rete Oro S.r.l. per la presunta violazione dell’art. 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, per aver trasmesso un programma di approfondimento giornalistico riguardante il confronto fra i candidati a sindaco per il Comune di Albano Laziale (Roma) non garantendo condizioni di parità di accesso ai diversi schieramenti politici. In particolare, la segnalante sig.ra Federica Nobilio, candidata Sindaco alle elezioni amministrative per il “Movimento 5 Stelle”, aveva lamentato che, sebbene avesse tempestivamente comunicato la propria indisponibilità a partecipare al confronto alla testata “Meta Magazine”, organizzatrice dell’evento che avrebbe dovuto essere trasmesso in data 15 maggio 2015 alle ore 18.00 dall’emittente “Rete Oro”, non era comunque stata consentita la sostituzione della segnalante con altro rappresentante del proprio schieramento;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita dal Comitato ed, in particolare, la memoria del 21 maggio 2015 con la quale la società Rete Oro S.r.l. dichiarava in sede di controdeduzioni che la stessa *“non ha mai avuto contatti con la Meta Magazine, organizzatrice del dibattito in questione, né tantomeno ha mandato in onda sui propri canali alcun dibattito politico relativo alle elezioni di Albano Laziale”;*

PRESO ATTO che il Co.re.com. Lazio, visionate le registrazioni acquisite dall’emittente relative alla programmazione trasmessa in data 15 maggio 2015 dalle ore 18.00 alle ore 21.00, ha accertato che l’emittente non ha trasmesso programmi di approfondimento aventi ad oggetto il confronto fra i candidati Sindaco per il Comune di Albano Laziale;

RILEVATO pertanto che la fattispecie segnalata non ha avuto luogo;

RITENUTO quindi di aderire alla proposta di archiviazione formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Lazio;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell’art. 31 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA

l'archiviazione degli atti.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla società Rete Oro S.r.l., è trasmessa al competente Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Lazio ed è altresì pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 8 giugno 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani